

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 315

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERSELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1994 (*)

Modifica del trentaquattresimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, in materia di esenzioni fiscali a favore degli autoveicoli e motocicli di *interesse storico*

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il comma trenta-quattresimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, prevede che: «Gli autoveicoli e i motocicli di interesse storico, iscritti nei registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, sono esenti dalle tasse e dalla soprattassa indicate nel trentunesimo comma».

Il decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 10 maggio 1983, all'articolo 2, stabilisce poi che: «Ai fini dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche prevista dal trentaquattresimo comma dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, i proprietari degli autoveicoli e dei motocicli considerati d'interesse storico debbono proporre apposita istanza al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, allegandovi l'attestazione rilasciata da uno dei registri indicati nel succitato comma trenta-quattresimo, dalla quale risulti che il veicolo è iscritto nel registro medesimo, in quanto possiede le caratteristiche che consentono di classificarlo d'interesse storico in base alle norme del proprio regolamento.

Il Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, rilascerà agli aventi diritto un attestato di esenzione che tiene luogo del disco contrassegno e darà comunicazione del riconoscimento del beneficio all'Automobile club d'Italia, per l'annotazione nell'archivio delle tasse.

I registri sopra richiamati debbono comunicare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte

indirette sugli affari, i veicoli che saranno cancellati dai registri medesimi».

Il comma trentaquattresimo dell'articolo 57 del decreto-legge n. 953 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53 del 1983, elenca, come si è visto, una serie di associazioni (registri di marca), che mette sullo stesso piano dell'Automotoclub storico italiano (ASI). Dal che si dovrebbe intendere che per lo Stato tutti questi enti sono l'uno rispetto all'altro autonomi, e che la disciplina per ottenere la predetta esenzione fiscale dovrebbe scaturire dall'accordo fra i diversi orientamenti espressi in materia da ciascuno di essi.

I registri (Storico Lancia, Italiano Fiat e Italiano Alfa Romeo) sono invece tutti club federati all'ASI, che su di loro agisce (o potrebbe agire) esattamente come su qualsiasi altro club di provincia in regola con le quote associative e l'iscrizione. Quindi, nella realtà dei fatti solo all'ASI è stato demandato dallo Stato con manica invero troppo larga, il compito di stabilire chi e come potrà non corrispondere la tassa di proprietà prevista.

La procedura imposta dall'Automotoclub storico italiano (ASI) è la seguente:

- a) iscrizione obbligatoria ad un club di auto e moto d'epoca già associato all'ASI;
- b) iscrizione obbligatoria all'ASI;
- c) per ciascuna auto o moto costruita da almeno vent'anni il socio ASI potrà chiedere l'iscrizione nei registri ASI, a patto che i suddetti veicoli di interesse storico siano compresi nella «Lista chiusa auto e moto ASI»;
- d) la domanda d'iscrizione nei registri ASI dovrà essere accompagnata dal versamento della quota *una tantum* di lire 20.000 per ciascuna auto e di lire 10.000 per ciascuna moto;
- e) ogni domanda d'iscrizione di auto o moto nei registri ASI dovrà tassativamente

essere accompagnata dal foglio complementare o da una dichiarazione di proprietà dell'automotoveicolo, da cui risulti che il proprietario del veicolo stesso è il socio ASI che presenta tale domanda;

f) l'iscrizione dei veicoli di interesse storico nei registri ASI sarà mantenuta di anno in anno unicamente per i soci che avranno rinnovato per tempo la loro associazione all'ASI;

g) in caso di mancato rinnovo associativo annuale, l'ASI provvederà alla cancellazione dei veicoli iscritti nei suoi registri, di proprietà degli ex-soci;

h) i soci ASI che avranno ottenuto regolarmente l'iscrizione dei loro veicoli nei registri ASI, riceveranno un attestato di avvenuta iscrizione, che dovranno allegare alla domanda di esenzione fiscale indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

i) espletate le suddette pratiche con il Ministero, i soci non dovranno più interessare l'ASI ma attendere l'esito della loro domanda.

Interpretando liberamente una legge che in pratica le ha dato carta bianca in materia di esenzioni fiscali, l'ASI ha stabilito che chi vuole mettersi in regola con lo Stato e col fisco deve prima versare l'obolo alle sue casse sociali e a quelle dei circoli ad essa federati. C'è però da notare che la cosa, oltre ad essere manifestamente un abuso, è anche alquanto onerosa: l'iscrizione ad un club costa da 100.000 a 250.000 all'anno, cui devono aggiungersi altre 50.000 lire di iscrizione all'ASI (quota in continuo aumento). Ma c'è di più: l'ASI ha stabilito che le iscrizioni ai registri passeranno solo attraverso i club ad essa federati. Essa si sente quindi autorizzata a rifiutare l'iscrizione dei collezionisti che, pur possedendo mezzi senz'altro rispondenti ai requisiti necessari (e stabiliti proprio dall'ASI) per essere classificati d'interesse storico, non si sono iscritti a club di suo gradimento.

Sarebbe come se l'ACI, prima di accettare per conto dell'erario i versamenti dei bolli di automobili, moto e camion circolanti,

obbligasse ogni utente a pagare la tessera di socio-ACI.

Il Governo, ammettendo che i proprietari di veicoli di interesse storico hanno diritto all'esenzione dalla tassa prevista, ha affidato all'ASI, riconoscendone la maggior competenza tecnica in materia, il compito di rendere giustizia ai collezionisti, stabilendo giusti criteri, ma l'ASI ha in realtà, volutamente o meno, tradito questa fiducia.

La lista chiusa è stata peraltro compilata secondo criteri del tutto discutibili, con mancanze incomprensibili che escludono dalla categoria di interesse storico alcuni veicoli che invece hanno grande importanza dal punto di vista della storia dello sviluppo tecnologico e industriale dell'automobile. E anche questo non è giusto.

Rileviamo altresì che se il proprietario di un veicolo ha diritto all'esenzione perchè il suo mezzo è di indiscutibile interesse storico, riconosciuto dall'ASI mediante l'iscrizione nei propri registri, non è possibile che tale interesse decada se egli rinuncia al rinnovo della tessera associativa ASI.

Quando si deve corrispondere il bollo all'ACI è sufficiente recarsi allo sportello, compilare il modulo e pagare. L'ACI pensa a tutto il resto.

L'ASI non vuol fare nemmeno questa fatica: si è accollata volentieri per conto dello Stato la responsabilità di iscrivere nei propri registri i veicoli di interesse storico, in cambio di tanti nuovi soci per sé e per i club che controlla, nonchè di un certo gettito costituito dalle nuove associazioni e dai versamenti *una tantum*, ma non fa nulla di più dello stretto indispensabile. Ottenuto ciò che le premeva, lascia al socio-forzato o meno e agli impiegati del Ministero delle finanze, l'incombenza di far procedere la pratica d'esenzione.

Lo Stato, al contrario dell'ASI, non ci guadagna nulla, e mantiene a suo carico lo sviluppo della pratica, con le relative spese di gestione.

Per porre rimedio a questa inammissibile situazione si dovrà, con successivo decreto ministeriale, realizzare un catalogo nazionale pubblico aggiornabile ogni due anni,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contenente la lista approvata dai Ministri delle finanze e per i beni culturali e ambientali, dei veicoli considerati di interesse storico, aventi diritto all'esenzione ed alle ulteriori agevolazioni.

Chiunque potrà iscrivere i propri veicoli d'epoca elencati nella predetta lista in un registro della motorizzazione civile che rilascerà un certificato valido per ottenere l'esenzione.

Occorre infine tenere presente che su 539 associazioni nazionali di auto e moto

d'epoca soltanto 137 sono aderenti o federate all'ASI.

E quindi non si comprende davvero questa iniqua disparità di trattamento.

Da quanto sopra emerge l'esigenza di sostituire il comma trentaquattresimo del citato articolo 5 per togliere all'ASI una esclusiva che assolutamente non si giustifica, riformando altresì radicalmente una norma che sembra violare il principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il trentaquattresimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Gli autoveicoli e i motocicli di interesse storico iscritti nei registri della motorizzazione civile sono esenti dalle tasse e dalla soprattassa indicate nel trentunesimo comma».

